



Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "La Sapienza" di Roma, nella persona del Rettore Prof. Giuseppe D'Ascenzo (di seguito denominata "UNIVERSITA'") autorizzato alla stipulazione del presente accordo di programma con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 2.5.2001

e

il MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, nella persona del Sottosegretario di Stato con delega per gli affari inerenti l'Università Prof. Luciano Guerzoni (di seguito denominato "MINISTERO")

premesso che

- in relazione a quanto previsto dalla legge 23.12.1996 n. 662 (art. 1, commi 90,91 e 92), con il D.M. 30.3.1998 sono stati individuati gli Atenei sovraffollati, tra i quali è compresa l'UNIVERSITA', nonché i criteri e le modalità operative per il loro decongestionamento;
- le modalità operative indicate all'art. 3 di tale D.M. prevedono la presentazione, da parte dell'UNIVERSITA', anche in collaborazione con gli altri Atenei insistenti sullo stesso bacino territoriale, di un progetto di decongestionamento, la valutazione tecnica del Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario (di seguito denominato COMITATO) sulla plausibilità ed efficacia dello stesso e l'adozione dei decreti ministeriali relativi al decongestionamento dell'Ateneo;
- il Senato Accademico nelle sedute del 28.5.1999 ed il Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'1.6.1999 hanno approvato il documento generale che ha indicato le linee attraverso le quali attuare il decongestionamento, evidenziando la necessità di conseguire nuovi spazi da utilizzare in parte in tempi brevi e in parte in tempi relativamente differiti;
- con D.R. in data 16.11.1999 è stato emanato lo Statuto di autonomia dell'UNIVERSITA' il quale prevede che la stessa, al fine di garantire l'unità degli studi e salvaguardare la pluralità di culture che ad essa contribuiscono, si articoli in Atenei federati ed autonomi;
- il Senato Accademico nelle sedute dell'8.6.2000 e del 15.2.2001 ha previsto l'istituzione dei seguenti Atenei federati:
 - 1) Ateneo della scienza e della tecnologia;
 - 2) Ateneo delle scienze e delle politiche pubbliche e sanitarie;



Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

- 3) Ateneo di Latina;
 - 4) Ateneo delle scienze umane, delle arti e dell'ambiente;
 - 5) Ateneo delle scienze umanistiche, giuridiche ed economiche;
- l'UNIVERSITA' ha presentato al MINISTERO, da ultimo in data 26.3.2001, la documentazione relativa, che è stata sottoposta al COMITATO;
 - il COMITATO ha presentato in data 11.4.2001 una relazione di sintesi delle analisi e valutazioni che saranno illustrate in un'apposita relazione dettagliata, dalla quale emerge che la costituzione dell'Ateneo federato di Latina non è da ricomprendere nell'ambito delle previsioni del presente accordo di programma; in conformità a quanto indicato dal COMITATO "una adeguata valutazione e decisione in merito dovrà pertanto essere effettuata dopo la partenza del programma di decongestionamento sul territorio urbano";
 - il quadro degli assetti edilizi ed urbanistici è stato oggetto dei seguenti protocolli di intesa, stipulati dall'UNIVERSITA' :
 - protocollo di intesa in data 13.1.1997 con il MINISTERO, la Regione Lazio, la Provincia di Roma e il Comune di Roma;
 - protocollo di intesa in data 6.4.2000, con la Regione Lazio, la Provincia di Roma e il Comune di Roma;
 - si evidenzia sin d'ora l'esigenza dell'UNIVERSITA' di realizzare un programma di interventi edilizi;
 - l'UNIVERSITA' non dispone delle risorse sufficienti per l'attuazione di tali interventi che ha quantificato, nella prima fase, in 500 miliardi;
 - l'art. 5, comma 6, della legge 24.12.1993, n. 537 prevede la possibilità di stipulare accordi di programma tra le Università ed il MINISTERO per l'attribuzione di risorse finanziarie, per iniziative ed attività specifiche;
 - in pari data del presente accordo di programma è stato stipulato tra il MINISTERO e l'UNIVERSITA' un protocollo di intesa il quale prevede, all'art.5, che il MINISTERO, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, stipulerà con l'UNIVERSITA' un primo accordo di programma, per l'attribuzione alla stessa di risorse finanziarie nella misura del 50 per cento della spesa per interventi di edilizia universitaria prevista, nella prima fase, in 500 miliardi. Alla restante quota, anch'essa pari al 50 per cento, provvederà l'UNIVERSITA' con fondi del proprio bilancio;

tutto ciò considerato



Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

tra le parti si conviene quanto segue:

Art. 1

Per quanto riportato nelle premesse, che vengono qui richiamate, viene stipulato il presente accordo di programma che consente al MINISTERO di mettere a disposizione dell'UNIVERSITA' le risorse indicate nei successivi articoli, ai fini della realizzazione degli interventi edilizi sotto indicati, le cui occorrenze finanziarie ammontano a 500.000.000.000:

- complesso ex Snia Viscosa (sito sulla Via Prenestina, all'altezza di Largo Preneste, delimitato a nord dalla linea ferroviaria Roma-Sulmona, a est dalla Via di Portonaccio e a ovest dalla balza a quota 40 sulla quale insistono il Borghetto di Via Michelotti e il Parco urbano): acquisizione, costruzione e recupero (mq 60.050)	190.000.000.000
- area SDO – Pietralata (parte dell'area sita tra la Via dei Monti Tiburtini e il quartiere delle Cave di Pietralata): acquisizione e prime realizzazioni (mq 57.000)	210.000.000.000
- ex Ospedale psichiatrico S. Maria della Pietà (il sito si sviluppa in adiacenza alla Via Trionfale nel tratto che va dal Policlinico Gemelli all'Ospedale S. Filippo Neri): acquisizione e parziale recupero (mq 35.000)	100.000.000.000
totale	500.000.000.000

Art. 2

Per le finalità indicate nell'art. 1, a fronte dell'impegno dell'UNIVERSITA' di destinare un importo complessivo di 250.000.000.000 (pari al 50% della spesa prevista) il MINISTERO dispone a favore dell'UNIVERSITA' l'assegnazione di un contributo annuo di 25 miliardi per 15 anni, a partire dal 2003 – a valere sui limiti di impegno per l'ammortamento di mutui per interventi di edilizia universitaria previsti dalla legge 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) – per la contrazione di un mutuo, alle condizioni attualmente praticate dalla Cassa Depositi e Prestiti, di 250.000.000.000, con ammortamento a completo carico del MINISTERO.



Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

I predetti contributi rappresentano l'apporto del MINISTERO per la realizzazione di quanto indicato all'art. 1 ed alla copertura degli eventuali maggiori oneri dovrà provvedere l'UNIVERSITA'.

Il presente accordo dà completa attuazione, per quanto di competenza del MINISTERO e dell'UNIVERSITA', a quanto previsto dall'art.5 del precedente protocollo di intesa di pari data.

Art. 3

L'UNIVERSITA', con le cadenze e le modalità previste dalla rilevazione periodica dello stato di attuazione degli interventi edilizi, fornirà al MINISTERO le informazioni necessarie per la verifica della effettiva realizzazione degli interventi stessi, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti che si dovessero rendere necessari in caso di inattività da parte dell'UNIVERSITA'.

Art. 4

Per 15 anni, a partire dal 2003, all'UNIVERSITA' verrà altresì assicurato un contributo per spese di edilizia generale e dipartimentale, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione di leggi vigenti, calcolato sulla base delle risorse a tal fine disponibili e dei criteri generali di riparto tra gli Atenei, come individuati dagli appositi provvedimenti del Ministro.

Roma, 3 maggio 2001

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
"LA SAPIENZA" DI ROMA

Giuseppe De Rita

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
CON DELEGA PER GLI AFFARI
INERENTI L'UNIVERSITA'

Luca Cordero